

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
PROVINCIA DI ROVIGO

N. **5** Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi, spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e nome del Consigliere	Presente/Assente
1. SPERANDIO MARIELLA	P
2. PIGAIANI NATALE	P
3. TRAMARIN NATALINO	P
4. Ghinatti Loredana	P
5. Ragazzi Sergio	A.G.
6. Spirandelli Marina	A.G.
7. Partesani Andrea	P

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CIRILLO GIOVANNI.

Il PRESIDENTE del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

TRAMARIN NATALINO

Ghinatti Loredana

Partesani Andrea

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 01/01/2014;

Considerato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta è composta oltre che dall'IMU anche dal Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti - TARI;

Rilevato che ad opera della suddetta Legge 147/2013 e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche alle disposizioni originarie, consistenti principalmente nell'esclusione dal pagamento dell'Imposta delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali comunque continuano ad applicarsi le detrazioni previste dal citato art. 13 del D.L. 201/2011, oltre all'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

Visto l'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con la legge n. 80/2014 con il quale è stata soppressa la facoltà dei comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non sia locata ed è stato disposto che dall'anno 2015 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

Verificato che tale comma 677, stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Richiamata la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato con decorrenza 01/01/2016 la disciplina IMU prevedendo principalmente una riduzione della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato, fissandone parametri e requisiti, oltre all'esenzione dall'imposta di alcune tipologie di terreni agricoli, principalmente per quei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 30 aprile 2016 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

Visto il comma 26 dell'art. 1 della citata legge 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sospende per gli anni 2016 e 2017 l'efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali, esclusa la Tassa sui Rifiuti –TARI;

Ritenuto quindi di mantenere invariate le aliquote come determinate per l'anno 2016 che in base alle stime dovrebbero garantire il fabbisogno finanziario dell'ente;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n. 14 del 06/06/2014, come modificato dalla deliberazione n. 10 del 13/07/2015;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 che fissa al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;

Preso atto che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Rilevato altresì che la medesima disposizione prevede che il versamento della prima rata dell'imposta è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

Il Presidente illustra la proposta all'ordine del giorno.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Consiglieri presenti e votanti n. 5;

Voti favorevoli n. 5 e quindi all'unanimità

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale propria – I.M.U. – relative all'anno d'imposta **2017**:

Aliquota di base	0,94 %
Aliquota per abitazione principale e pertinenze di legge appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,46 %
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze di legge concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado e utilizzate da questi ultimi come abitazioni principali (obbligo di presentazione dichiarazione IMU per il primo anno d'imposta nel quale viene utilizzata l'aliquota agevolata)	0,76 %

2) di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare appartenente alle categorie a/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione è pari ad euro 200,00;

3) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote e la normativa fissate dal legislatore attraverso l'art. 13, d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di stabilire che i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno di imposta 2016 sono stati determinati con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 08/05/2015;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività ovvero entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011;

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il provvedimento in esame, con separata votazione unanime

DELIBERA

con voti favorevoli n. 5 dei n. 5 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PIGAIANI NATALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI**

VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica
(Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIRANDELLI SIMONE**

VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
(Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIRANDELLI SIMONE**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile del Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene pubblicata, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal 07-03-2017

al 22-03-2017

Addi 07-03-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIRANDELLI SIMONE**

DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-03-2017 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

li, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI**